



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di **Roma Capitale**  
**CORPO DI POLIZIA LOCALE**  
Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 12/10 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 50

del 05 febbraio 2018

Prot. Gen. n. 11639

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che, in data 02 febbraio 2018 è pervenuta la nota n.9713, con cui l'ufficio Cerimoniale del Comune di Civitavecchia comunica che il giorno 10 febbraio 2018, si svolgerà la cerimonia denominata "Giorno del Ricordo";
- **PRESO ATTO** del programma della manifestazione, che avrà inizio alle ore 11:00 presso il parco "Martiri delle Foibe", sito in via Morandi;
- **CONSIDERATO** che, al fine di consentire lo svolgimento della cerimonia citata al punto precedente, si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare, al fine di riservare la sosta ai veicoli delle autorità e alle associazioni d'Arma che interverranno, istituendo la sosta vietata con rimozione dalle ore 07:00 fino alle ore 13:00, e comunque fino a cessate esigenze, per il giorno 10 febbraio 2018, in via Morandi lato Roma, mt.10 prima e mt.10 dopo l'attraversamento pedonale posto sul cancello principale d'ingresso del Parco "Martiri delle Foibe";
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire la regolare esecuzione della cerimonia di che trattasi;
- **VISTI**:
  - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
  - il D.L. n.267/2000;
  - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
  - il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale, Viabilità";

## ORDINA

Per quanto in premessa riportato:

dalle ore **07:00** fino alle ore **13:00**, e comunque fino a cessate esigenze del giorno **10 febbraio 2018**, in:

**VIA MORANDI** lato Roma, 10 metri prima e 10 metri dopo l'attraversamento pedonale posto sul cancello principale d'ingresso del Parco "Martiri delle Foibe":

l'istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione coatta di quelli ivi lasciati in sosta ad esclusione dei veicoli appartenenti o al servizio delle Autorità e delle Associazioni d'Arma che presenzieranno alla cerimonia.

**La presente Ordinanza, in caso di rinvio o sospensione delle manifestazioni per una qualsiasi causa, cessa automaticamente la sua efficacia nel momento in cui ne verrà data comunicazione al Comando di P.L..**

## **DISPONE**

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - alla Soc. C.S.P. s.r.l. – settore segnaletica, per l’esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
  - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d’Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
  - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dei C.C., alla Compagnia della G.d.F. al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
  - alle soc. CO.TRA.L. s.p.a. e C.S.P. s.r.l. – settori Trasporto pubblico locale e carro attrezzi, ognuno per i provvedimenti di propria competenza;
  - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli al servizio dell’organizzazione degli eventi in questione;
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante Corpo Polizia Locale 1° Dirigente Avv. Pietro Dott. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  
Comandante Corpo Polizia Locale  
1° Dirigente Avv. Pietro CUCUMILE**

*ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI*